



## Con l'interpello n° 38 del 2010 il Ministero apre l'apprendistato professionalizzante per gli insegnanti delle scuole private *di Michele Regina*

Il Ministero del Lavoro in linea con la recente intesa con le parti sociali per il rilancio dell'apprendistato ritorna sullo stesso con una risposta a interpello.

In particolare l'intervento ministeriale è relativo all'utilizzo dell'istituto per i docenti delle scuole private, i quali di per sé per esercitare la professione devono già essere in possesso della titolarità abilitante.

Recentemente - su argomento non dissimile - era intervenuta anche la Cassazione con la sentenza 19834 del 20 settembre u.s.

In particolare la Cassazione era intervenuta in merito all'attivazione di un contratto di apprendistato presso uno studio professionale tecnico di un diplomato geometra il quale mediante tale assunzione doveva acquisire la qualifica professionale di disegnatore tecnico. La Cassazione ha verificato che un geometra è già (o dovrebbe essere) in possesso di una formazione tale per svolgere l'attività di disegnatore tecnico; pertanto anche se può essere compatibile un contratto di apprendistato con un diploma di qualifica, deve essere verificata di volta in volta e in concreto l'esistenza di circostanze che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo far considerare inutile un addestramento pratico.

L'Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (ANINSEI) ha proposto interpello al Ministero del Lavoro per conoscere l'orientamento ministeriale in relazione alla concreta possibilità di poter stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con docenti già abilitati all'insegnamento attraverso gli iter formativi del SISS (Scuola per l'Insegnamento nelle Scuole Superiori). L'ANINSEI motiva la sua richiesta sulla scorta della constatazione che gli iter formativi hanno spostato il loro focus dagli insegnamenti a ciò che gli studenti devono apprendere e alle modalità di tali apprendimenti.

Il Ministero ricorda sia i passaggi normativi e di prassi circa l'istituto dell'apprendistato che è un contratto *per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, potendo essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica-*

*zione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.*

Pertanto mediante l'apprendistato il giovane deve conseguire una qualificazione professionale attraverso l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Il lavoratore assunto mediante apprendistato raggiunge una professionalità mediante percorsi formativi, non solo di carattere teorico ma anche pratico.

Il Ministero del Lavoro con interPELLI del 5 dicembre 2005 e n. 8/2007 aveva già affrontato l'argomento e aveva chiarito che il possesso di eventuali competenze già acquisite dal lavoratore non è un ostacolo all'attivazione di contratto di apprendistato. Ma ciò si rende possibile solo se nell'ambito del piano formativo individuale *sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico, volto a un arricchimento complessivo delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali, del lavoratore.*

Pertanto nel rispetto di quanto sopra è ammissibile l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all'insegnamento, ma subordinatamente a un piano formativo individuale che preveda iter formativi e uno sviluppo di competenze **diverse e ulteriori**, anche di tipo integrativo o addizionale, rispetto a quelle già maturate durante l'abilitazione, personalizzando il piano formativo del soggetto in modo tale da rendere effettivamente utile il contratto di apprendistato.

A mero titolo di esempio il Ministero ammette la possibilità di iter che integrino e soddisfino le seguenti finalità:

- competenze in materia didattico - amministrativa (tenuta dei registri, verbalizzazioni, rapporti trimestrali preparatori per gli scrutini di periodo e di fine anno scolastico);
- competenze in materia di utilizzo dei mezzi informatici e dei software per la gestione informatica della scuola e dei rapporti con gli studenti e le loro famiglie;
- competenze nell'utilizzo dei più moderni strumenti multimediali per l'insegnamento;
- conoscenza della lingua inglese.

La certificazione di tali contratti, secondo il Ministero, sarebbe utile per la prevenzione di probabili contenziosi.